

TRIBUNALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

**Nuove misure organizzative ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(conv. con modificaz. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)**

Visto il provvedimento emesso da questa Presidenza in data 8 maggio 2020, contenente le misure organizzative dettate, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020 n.18, per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, al duplice fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato che, in quella sede, si era evidenziato che le soluzioni ivi adottate sarebbero state soggette a modificazione, anche nel breve periodo, in ragione dei possibili mutamenti del quadro normativo di riferimento nonché del concreto evolversi della situazione in ambito sanitario;

ritenuto che, in quest'ottica, con provvedimento del 9 maggio 2020 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, è stato istituito un osservatorio composto da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del personale amministrativo, avente lo scopo di monitorare nel modo più efficace l'andamento e l'adeguatezza delle misure come sopra adottate e, conseguentemente, di verificare e proporre le modifiche necessarie ed opportune in relazione alla concreta evoluzione del rischio pandemico, così da consentire il perseguimento del comune obiettivo di ampliare nella misura massima possibile l'attività di questo Tribunale;

rilevato che l'osservatorio, riunitosi in data 4 giugno 2020, ha esaminato e discusso gli ampliamenti alla regolamentazione dell'attività giudiziaria concretamente attuabili in considerazione del trend favorevole della curva epidemiologica registratosi nell'ultimo mese;

considerato che, all'esito del confronto, questa Presidenza ha elaborato le modifiche alle misure organizzative *ex art. 83 cit.* suscettibili di essere adottate a decorrere dal 15 giugno 2020, nel rispetto delle disposizioni normative e delle prescrizioni di cui all'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi sottoscritto lo scorso 7 maggio;

gual

sentita l'autorità sanitaria regionale;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello;

INDIVIDUATE

conseguentemente, alla stregua delle predette premesse, in aggiunta ed a parziale modifica di quanto disposto con provvedimento emesso in data 8 maggio 2020, le seguenti misure organizzative per il periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2020:

settore penale

1. ogni Sezione potrà tenere tutte le udienze calendate, sempre che possano essere rispettati i limiti di affollamento delle aule previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi e sia in ogni caso assicurata l'osservanza della normativa richiamata in premessa nel provvedimento adottato in data 8 maggio 2020 (e delle successive modifiche);
2. in ogni udienza possono essere trattati processi in numero compatibile con la fissazione di ciascuno ad orario prestabilito e con un intervallo opportunamente distanziato, fermo restando il rispetto della durata complessiva dell'udienza prevista dal Protocollo vigente;
3. riguardo all'individuazione dei processi da trattare e fermi restando i criteri già adottati, rimane valida per i soli processi monocratici la prevista esclusione di quelli che richiedano l'espletamento di attività istruttoria salvo che non possa essere svolta da remoto ovvero l'attività istruttoria già espletata sia in fase avanzata ovvero ancora il giudice ravvisi ragioni d'urgenza, anche su sollecitazione delle parti;
4. la Sezione Misure di Prevenzione potrà trattare, in aggiunta a quelli già individuati con il provvedimento in data 8 maggio 2020 ed a prescindere dall'espressa richiesta di parte, anche i procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure personali e quelli relativi all'applicazione di misure personali di più risalente iscrizione nel ruolo del Tribunale, ferma restando la fissazione di ciascuno ad orario prestabilito e con un intervallo opportunamente distanziato;
5. a cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi (come sopra individuati) e dell'orario fissato ed opportunamente distanziato per ciascuno di essi, con congruo anticipo rispetto all'udienza prevista;



6. per la Sezione per il Riesame, a partire dal 15 giugno 2020 potranno essere trattati anche i procedimenti di appello cautelare relativi a misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) promossi dal PM;
7. l'accesso nelle cancellerie delle sezioni penali potrà avvenire, oltre che previo appuntamento a mezzo PEC con la cancelleria interessata presso i recapiti già indicati, mediante prenotazione nell'elenco appositamente formato sulla base delle residue disponibilità orarie, che sarà predisposto giornalmente da ciascuna cancelleria in modo da distanziare temporalmente ogni singolo accesso ed evitare il sovraffollamento negli uffici, nel rispetto dei limiti di distanziamento previsti dal D.V.R. e dalle vigenti disposizioni sanitarie; conseguentemente cessa il servizio di prenotazione a mezzo pec presso l'Aula 3, ubicata a piano terra del palazzo di via Pagano.

settore civile e lavoro

1. saranno tenute tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dalle parti medesime e dagli ausiliari del magistrato;
2. per la trattazione delle predette udienze dovranno essere privilegiate le modalità di cui alle lett. "f" (collegamento da remoto) e "h" (trattazione scritta) dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020 (e successive modifiche), e in particolare:
 - a. le udienze di cui alla citata lett. "f" verranno trattate tramite l'applicativo "Teams" messo a disposizione dalla DGSIA, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti, cui andranno comunicati giorno, ora e modalità di collegamento;
 - b. le udienze di cui alla citata lett. "h" si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
3. la forma ordinaria di trattazione dell'udienza (comparizione personale davanti al giudice dei procuratori delle parti e, ove previsto, delle parti e/o del pubblico ministero) potrà essere utilizzata in via residuale, qualora non sia effettivamente possibile il ricorso alle modalità di svolgimento di cui al comma 7, lett. "f" o "h", dell'art. 83 cit. o, in subordine, ad una modalità di trattazione "mista" (ossia con la comparizione davanti al giudice dei soli soggetti non in grado di effettuare il collegamento da remoto);
4. la modalità di trattazione del procedimento sarà stabilita dal giudice con provvedimento telematico da comunicare ai procuratori delle parti nonché agli ausiliari ed al pubblico



ministero (ove ne sia prevista la partecipazione) con un congruo anticipo, pari – di regola – ad almeno sette giorni rispetto alla data dell’udienza fissata;

5. le udienze in forma ordinaria ed a trattazione “mista” si svolgeranno a porte chiuse e, anche attraverso un’opportuna ricalendarizzazione, verranno fissate ad orario e, comunque, in un numero massimo che ne consenta la trattazione in modo idoneo ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto della giusta distanza interpersonale, e sempre in ossequio alle prescrizioni dettate dal Documento di Valutazione dei Rischi *ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008* datato 4 maggio 2020 in relazione alla consistenza spaziale dei locali utilizzati dalle singole Sezioni;
6. le udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1 verranno rinviate ad una data successiva al 31 luglio 2020 (con provvedimenti telematici da comunicare, di regola, almeno sette giorni prima delle udienze stesse), a meno che il giudice assegnatario del fascicolo ne disponga la trattazione in presenza di specifiche ragioni d’urgenza e indifferibilità, rilevate d’ufficio o su istanza di parte;
7. il rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020 verrà inoltre disposto: a) per le udienze in cui debba procedersi all’assunzione di prove orali (interrogatorio formale, prova testimoniale, giuramento decisorio o suppletorio) ovvero al tentativo di conciliazione giudiziale delle parti, trattandosi di attività che non si prestano ad essere espletate con la modalità del collegamento da remoto (né possono essere, evidentemente, oggetto di trattazione scritta), salva la ricorrenza di esigenze di urgenza e indifferibilità, rilevate d’ufficio o su istanza di parte, tali da indurre il giudice a disporre la trattazione in forma ordinaria nel rispetto dei criteri indicati al punto 3 (ciò che dovrà, di regola, avvenire per le udienze nei procedimenti in materia di famiglia in cui sia previsto il tentativo di conciliazione giudiziale delle parti); b) per le udienze successive al compimento di attività processuali i cui termini non siano integralmente decorsi alla luce della sospensione stabilita dal combinato disposto degli artt. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020); c) per le udienze in cui il numero di parti sia talmente elevato da rendere oltremodo farraginoso la trattazione tramite collegamento da remoto ovvero in forma cartolare, oltre a risultare incompatibile con la trattazione in forma ordinaria (in considerazione della richiamata esigenza di rispetto della distanza interpersonale);
8. le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze (anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi) si svolgeranno da remoto, mediante l’utilizzazione dell’applicativo “Teams”, ferma la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la visibilità da parte di terzi;



9. qualora occorra disporre indagini tecniche d'ufficio, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del nominato C.T.U. potranno aver luogo, oltre che in udienza mediante collegamento da remoto ai sensi del superiore punto 2.a, anche con modalità telematiche, mediante deposito nel fascicolo telematico, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione di accettazione contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l'ausiliario provvederà a comunicare a mezzo PEC ai difensori delle parti costituite;
10. le operazioni peritali, laddove non esperibili mediante collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, si svolgeranno – in ogni caso – nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico;
11. le necessarie interlocuzioni dei magistrati con i curatori fallimentari, con i professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari, con gli esperti stimatori, con i tutori e con gli amministratori di sostegno professionali avranno luogo mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo ministeriale sopra citato;
12. gli avvocati e gli altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti vi dovranno provvedere esclusivamente con tale modalità, e con la stessa modalità procederanno al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. 115/2002 nonché dell'anticipazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto.

P.Q.M.

DISPONE

che, ad integrazione e modifica del provvedimento emesso in data 8 maggio 2020, a decorrere dal 15 giugno e sino al 31 luglio 2020 siano adottate le misure organizzative come sopra indicate rispettivamente per il settore penale e per il settore civile e lavoro.

Il Dirigente amministrativo, i Coordinatori delle Sezioni Penali e Civili nonché il Responsabile per la sicurezza monitoreranno la situazione segnalando alla Dirigenza ogni eventuale criticità e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento dell'epidemia da Covid-19

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;



- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;
- a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale;
- al Dirigente, ai coordinatori, ai direttori e a tutto il personale amministrativo;
- al Responsabile per la sicurezza.


Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Palermo 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO

Alfredo Montalto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Montalto', written in a cursive style.